

CIRCOLARE INFORMATIVA

Novità fiscali

Scadenze

Adempimenti

Novità fiscali

Comunicazione Enea

Sarà attivato dopo l'estate il nuovo portale per la trasmissione ad ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) dei dati degli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili di energia ammessi alle detrazioni fiscali del 50%.

L'articolo 1, comma 3, della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), riguardante le "Agevolazioni per gli interventi di efficienza energetica negli edifici, di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili", dispone la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2018, della misura della detrazione al 65 per cento per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. Ecobonus).

La detrazione è ridotta al 50 per cento per i seguenti interventi: acquisto e installazione di finestre e infissi, di schermature solari, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione oppure con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

Tra le misure previste, si dispone, inoltre, la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2018, della misura della detrazione al 50 per cento per gli interventi di ristrutturazione edilizia. È prorogata per l'anno 2018 anche la detrazione al 50 per cento per l'acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, limitatamente a quelli connessi a ristrutturazioni iniziate a decorrere dal 1° gennaio 2017.

I controlli dell'ENEA non si limitano alla sussistenza dei requisiti per beneficiare delle detrazioni in quota maggiorata per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, ma possono essere effettuati per tutti gli interventi per i quali sono utilizzate le detrazioni per la riqualificazione energetica.

In sostanza, per tutti gli interventi di recupero edilizio, bisognerà effettuare l'invio dei dati in maniera simile a quanto già previsto per l'ecobonus.

Novità Spesometro

Esonero per tutti i piccoli produttori agricoli assoggettati a regime Iva speciale; spostamento, dal 30 novembre 2018 al 28 febbraio 2019, della scadenza per effettuare la comunicazione dei dati relativi al terzo trimestre 2018; termini di invio, in caso di opzione per la trasmissione con periodicità semestrale, fissati al 30 settembre per i dati relativi al primo settembre e al 28 febbraio dell'anno successivo per i dati del secondo semestre.

Queste, in sintesi, le novità in materia di spesometro apportate dal "decreto dignità" (DL 87/2008 Articolo 11).

Per trasformare - con decorrenza dal 1° gennaio 2018 - il vigente esonero parziale (cioè, per i soli produttori in zone montane) in esonero totale (ossia, per tutti i produttori agricoli in regime Iva agevolato), il "decreto dignità" è intervenuto con due diverse disposizioni. La prima (comma 2-ter dell'articolo 11) ha abrogato la norma del "decreto crescita 2.0" (articolo 36 comma 8-bis, DL 179/2012) che, per rendere più efficienti le attività di controllo relative alla rintracciabilità dei prodotti agricoli e alimentari, aveva imposto l'obbligo della comunicazione annuale delle operazioni rilevanti ai fini Iva anche ai produttori agricoli che applicano il regime di esonero previsto dall'articolo 34, comma 6, Dpr 633/1972.

Si tratta di coloro che hanno realizzato o, in caso di inizio attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 7mila euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli compresi nella prima parte della tabella A allegata al Dpr 633/1972. La sussistenza di tale condizioni comporta l'esonero dal versamento dell'Iva e da tutti gli obblighi documentali e contabili (compresa la dichiarazione annuale), fatta eccezione per la numerazione e conservazione delle fatture e delle bollette doganali.

Invece, il secondo intervento (comma 2-quater) riguarda l'articolo 21 del DL 78/2010 ("manovra correttiva"). In particolare, ne è stato novellato il terzo periodo del comma 1, che - inserito dal DL 193/2016 ("decreto fiscale" collegato alla legge di bilancio 2017) - aveva introdotto, a partire dal 1° gennaio 2017, l'esonero dallo spesometro per i soli produttori agricoli in regime Iva agevolato situati nelle zone montane.

Ora, invece, è previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, dalla comunicazione dei dati delle fatture sono esonerati tutti i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6, del Dpr 633/1972, vale a dire tutti i produttori agricoli che si avvalgono del regime Iva speciale, prescindendo quindi dal luogo di ubicazione dei terreni sui quali viene svolta l'attività agricola.

Infine si ricorda che, per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute ("spesometro"), è stata disposta, dalla legge di bilancio 2018, l'abrogazione dal 1° gennaio 2019, contestualmente all'introduzione dell'obbligo della fatturazione elettronica tra privati.

Blocco compensazioni F24

Definiti i criteri e le modalità per la sospensione dell'esecuzione delle deleghe di pagamento (modelli F24) contenenti compensazioni che presentano profili di rischio. L'Agenzia delle entrate può sospendere, fino a trenta giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento che presentano profili di rischio: se a seguito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi trenta giorni dalla data di presentazione dell'F24, la delega viene regolarmente eseguita; in caso contrario, i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati (articolo 37 comma 49-ter, decreto legge 223/2006).

Il provvedimento del 28 agosto, dunque, innanzitutto individua i criteri da utilizzare per la selezione delle deleghe a rischio.

Si riferiscono:

- alla tipologia dei debiti pagati
- alla tipologia dei crediti compensati
- alla coerenza dei dati indicati nell'F24
- ai dati presenti in Anagrafe tributaria (o resi disponibili da altri enti pubblici) relativi ai soggetti indicati nell'F24
- ad analoghe compensazioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nell'F24
- al pagamento di debiti iscritti a ruolo, di cui all'articolo 31 ("Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi"), comma 1, DL 78/2010. Per quanto riguarda in particolare quest'ultimo punto, viene stabilito che, dal 29 ottobre 2018 (data di decorrenza delle disposizioni contenute nel provvedimento), i relativi modelli F24 dovranno essere presentati esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto della delega di pagamento.

L'eventuale sospensione della delega trasmessa attraverso i servizi telematici dell'Agenzia riguarda il suo intero contenuto e viene comunicata tramite apposita ricevuta a chi ha inviato il modello F24, con indicazione della data in cui la stessa ha termine (comunque, non oltre trenta giorni dalla data di invio della delega).

Durante il periodo di operatività della sospensione:

- l'eventuale saldo positivo dell'F24 non viene addebitato
- la delega di pagamento può essere annullata secondo le ordinarie procedure telematiche
- il contribuente può inviare le informazioni ritenute necessarie per sbloccare la delega sospesa.

Se a seguito delle verifiche risulta che il credito non è stato correttamente utilizzato, l'Agenzia, con apposita ricevuta, comunica lo scarto dell'F24 e la relativa motivazione a chi ha inviato il *file*; pagamenti e compensazioni si considerano non eseguiti.

Se, invece, il credito risulta correttamente utilizzato, la delega si considera effettuata nella data indicata nel *file* inviato: in caso di F24 a saldo zero, l'Agenzia ne comunica l'avvenuto

Studio Commerciale Benedetti

Dott. Guerrino Benedetti

Dottore Commercialista e Revisione Contabile

perfezionamento; in caso di F24 con saldo positivo, l'Agenzia invia la richiesta di addebito sul conto indicato, dandone notizia a chi ha trasmesso il *file*.

Via Viterbo 21 – Canepina (VT)

Tel/Fax 0761/750799

Cell 339/4720197

e-mail: info.studiobenedetti@gmail.com

www.studiocommercialebenedetti.it

Scadenze

Data	Tipologia scadenze
Lunedì 17	Iva 2018 Per chi versa a rate scade il termine per il pagamento della rata.
Lunedì 17	REDDITI 2018 Per chi versa a rate le imposte derivanti da Redditi 2017 scade il termine per il pagamento della rata.
Lunedì 17	INPS AUTONOMI AGRICOLI Versamento della rata 2/2018 dei contributi inps dovuti dai lavoratori autonomi agricoli.
Lunedì 17	LIQUIDAZIONE IVA Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel secondo trimestre solare del 2018, da effettuare utilizzando il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA"
Lunedì 18	